

COMUNE DI OLIVADI

Via Roma 2
88067 Olivadi (CZ)

Oggetto: validazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2026 relativo alla gestione del servizio rifiuti finalizzato alla determinazione delle tariffe TARI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il D.Lgs. n.267/2000 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni.

Accertate le proprie competenze e inteso dover determinare in ordine all'argomento in oggetto, espone quanto segue:

Premesso che:

- L'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.
- Il nuovo metodo tariffario ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.
- Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2024-2026, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2024-2026 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.
- In attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/F/rif vengono adottati: a) il piano economico finanziario quadriennale; b) lo schema di relazione di accompagnamento; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico.

Vista la delibera di ARERA n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Vista la Deliberazione 3 Marzo 2020 57/2020/R/RIF secondo la quale, laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF;

Vista la deliberazione ARERA 24 Novembre 2020 493/2020/R/rif la quale reca aggiornamenti al MTR ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la *delibera n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021* che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022 – 2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2), e la *determina del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021* che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità.

Dato atto che la Deliberazione 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF stabilisce che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;

Dato atto che la deliberazione ARERA n.443/2019 all'art.6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

VISTA la proposta di deliberazione con la quale si procede all'approvazione del PEF del Comune di Olivadi;

TENUTO conto che l'art. 28.1 del MTR-2 specifica che la verifica riguarda:

- la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

ACQUISITI elementi probativi ritenuti sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio;

Per quanto premesso e considerato;

VALIDA

per quanto di competenza il **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024 - 2026 (PEF)** relativo alla gestione del servizio rifiuti e l'allegata relazione, con la quale si attesta la verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori, del rispetto della metodologia prevista dal MTR – 2, di cui alla delibera n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021, per la determinazione dei costi riconosciuti e del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

OLIVADI li _06/07/2024

RESPONSABILE

Ing. Elis



Comune di Olivadi (CZ)

RELAZIONE FINALE DI ACCOMPAGNAMENTO al Piano Economico Finanziario 2024-2026 per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti

Ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/rif

Premessa

Il presente documento è stato redatto dal Comune di Olivadi sito nella provincia di CZ, in qualità di Ente territorialmente competente/gestore, in conformità alla Deliberazione ARERA del 3 Agosto 2021, 363/2021/R/Rif, e secondo le modalità indicate nella Determina del 04 Novembre 2021, 2/DRIF/2021.

A seguito della stessa i capitoli 1,4 e 5 sono a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione, mentre i capitoli 2 e 3 a cura del/i gestore/i, in cui è da ricomprendersi anche il Comune stesso per la parti di propria competenza nella gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Le informazioni, i dati e le valutazioni inseriti nei vari capitoli coprono l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2024-2026).

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario è relativo al Comune di Olivadi

Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti è affidato congiuntamente al Comune stesso, che si occupa in via esclusiva della gestione della banca dati, dei rapporti con gli utenti e del servizio di raccolta, e alla ditta che si occupa delle restanti attività.

Il comune ha provveduto a svolgere anche le funzioni dell'Ente Territorialmente competente, in quanto non presente nell'ambito di riferimento.

Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, **l'Ente territorialmente competente** ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

- il **PEF** relativo a singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021,

compilata per le parti di propria competenza;

- i **capitoli 2 e 3** redatti secondo lo **schema tipo di relazione di accompagnamento** predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021).
- **una dichiarazione**, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Sulla base delle informazioni contenute in tale documentazione l'ETC ha provveduto a redigere il PEF finale.

Descrizione dei servizi forniti

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Al Comune, in qualità di gestore competono le attività di

- Spazzamento e lavaggio strade
- Raccolta
- Rapporto con gli utenti.

Le altre attività, quali servizio di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento è affidato alla società MEA

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art.1 Allegato A della deliberazione 363/2021/R/Rif.

In particolare la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

Nello specifico l'Ufficio Tributi di codesto Ente si occupa di

➤ **gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in detta gestione è ricompresa:**

- ✓ La gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- ✓ La gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- ✓ L'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento).

La formazione del ruolo degli utenti viene eseguita sulla base dei dati dell'anno precedente integrati con le dichiarazioni spontanee degli utenti, delle variazioni derivanti dall'anagrafe della popolazione e dai dati derivanti dagli accertamenti d'ufficio.

La riscossione della TARI, in linea con la normativa vigente viene effettuata sia mediante modello unificato F24, che tramite PagoPa; di norma inviando gli avvisi di pagamento della TARI in un'unica spedizione anche al fine del contenimento dei costi di postalizzazione e suddividendo il

dovuto annuale in due rate.

La gestione del rapporto con gli utenti, inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa, si effettua mediante sportello telefonico negli orari d'ufficio e mediante ricevimento del pubblico sia su appuntamento che libero negli orari specificati presso il sito istituzionale dell'Ente.

La gestione della banca dati degli utenti e delle utenze mediante aggiornamenti continui e costanti è considerato obiettivo strategico sia al fine di fornire adeguate risposte qualora si verificano richieste dell'utenza, sia al fine di essere sempre in grado di eseguire attività accertativa.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento e riscossione, l'Ufficio Tributi provvede ad effettuare verifiche annuali dei mancanti/omessi pagamenti, delle superfici dichiarate e dell'assoggettamento di tutti gli immobili presenti in catasto al versamento del tributo.

Al fine di mitigare l'impatto del contenzioso, l'ufficio cerca, laddove ne ricorrano i presupposti, di trovare soluzioni condivise con il contribuente.

Il tributo è calcolato ai sensi della normativa prevista dal comma 639 e seguenti articolo 1 Legge 147/2013.

Specifiche sul ciclo RSU

> raccolta e trasporto:

1. la raccolta secondo il modello domiciliare, di prossimità o stradale, sia dei rifiuti urbani indifferenziati che dei flussi delle raccolte differenziate;
2. la gestione di isole ecologiche (anche mobili) e delle aree transfer;
3. il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate;
4. l'attività di cernita preliminare e di deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate;
5. l'attività di raccolta e gestione dei dati relativi a conferimento dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.

> trattamento e recupero

le attività di avvio a recupero e/o recupero effettuate relativamente a ciascuna frazione raccolta in maniera differenziata o indifferenziata nonché, relativamente agli impianti utilizzati, specificando se si tratta di impianti di proprietà o di soggetti terzi;

> trattamento e smaltimento

le attività di pretrattamento e/o di smaltimento effettuate, specificando la tipologia di impianto utilizzato (discarica o incenerimento senza recupero energetico) e se si tratta di impianti di proprietà o di soggetti terzi.

Ai sensi dell'articolo 1 del MTR-2 il servizio di micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è considerato attività dentro il perimetro gestionale se già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data del 03-08-2021 (data di pubblicazione della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF).

Altre informazioni rilevanti

È bene precisare che il presente Comune:

- **non è** un Ente locale in situazione di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale);
- **non ha** ricorsi pendenti rilevanti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo);
- **non ha** sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario

Il comune di CENADI, in qualità di gestore per la parte di propria competenza (sopra dettagliata), relazione di seguito i dati riferiti a ciascuna annualità del periodo 2024-2026.

Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Non si evidenziano, per il periodo preso in considerazione, variazioni attese di perimetro gestionale (quali ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi) rispetto a quanto erogato nel 2023, pertanto **non** emerge l'esigenza di valorizzazione del coefficiente PG da parte e/o di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).

Dati tecnici e di qualità

Non emergono variazioni attese nelle modalità e nelle caratteristiche del servizio erogato rispetto al 2023 e pertanto non si ritiene necessario valorizzare le voci di costo di natura previsionale introdotte da ARERA per assorbire gli oneri legati al raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio reso.

Codesto Ente comunque garantisce l'impegno al miglioramento costante delle proprie prestazioni.

Fonti di finanziamento

Il comune, così come negli anni precedenti, **non si** avvale di fonti di finanziamento dirette verso terzi.

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il presente PEF, redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021, sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2024-2026, in coerenza con i criteri disposti dalla Delibera 363/2021/R/RIF del 03 Agosto 2021.

Tali dati sono imputati dal Comune, per quanto di propria competenza, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 7 dell'Allegato A (MTR-2) che disciplina i costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario.

I costi riconosciuti, opportunamente riclassificati nelle componenti di

- ✓ Costi operativi (di gestione e costi comuni);
- ✓ Costi d'uso del capitale;

sono stati determinati:

per il 2023 sulla base di quelli effettivi rilevati da fonti contabili obbligatorie e pertanto da bilancio consuntivo dell'anno di riferimento a-2 (2022);

per il 2024 sulla base dei dati di bilancio consuntivo o preconsuntivo dell'anno di riferimento a-2 (2023) o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;

per il 2024-2025 ci si avvale dei dati confluiti nel PEF 2023.

Alla luce di tutto ciò si allega (allegato 1) il dettaglio del PEF predisposto da codesto Ente in qualità EGATO

Di seguito si evidenziano le valutazioni e le scelte operate dal Comune sui su tali dati al fine di agevolare l'attività dell'Ente Territorialmente Competente nell'elaborazione del **PEF finale**.

Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno a le componenti di costo riportate nel PEF sono state desunte, in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2, dal Bilancio consuntivo a-2 per il 2023 e dal Bilancio preconsuntivo a-1, per gli anni 2024-2025-2026.

Per l'allocazione dei costi sono stati adottati i seguenti criteri:

1. attribuzione integrale per le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale;
2. attribuzione pro quota per le partite di costo non esclusivamente riferibili al servizio di gestione dei rifiuti, utilizzando opportune valutazioni e driver

Focus sugli altri ricavi

Con riferimento all'anno 2024, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore nell'anno 2022 e riportate al 2024 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

Componenti di costo previsionali

Non sono stati valorizzati COI (Costi Operativi Incentivanti), in quanto non vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, né all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori)

rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica.

Per quanto riguarda le componenti previsionali CQ per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, al momento non sono stati valorizzati.

Investimenti

Per la determinazione degli investimenti previsti negli anni 2021-2023 per lo svolgimento del servizio erogato, utili per la determinazione dei costi d'uso del capitale per gli anni 2023-2025 **non** si sono considerati investimenti.

Dati relativi ai costi di capitale

Il Comune/gestore, per ciascun anno del periodo 2024-2026, **non** opera la valorizzazione delle componenti di costo di capitale, in conformità alle regole di cui al già richiamato l'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

Non sono presenti, infatti, né cespiti né infrastrutture utilizzati nel servizio di gestione dei rifiuti per il presente ambito tariffario.

Attività di validazione

L'Ente territorialmente competente e la scrivente società, come previsto dall'art. 28 dell'Allegato A del MTR-2, ha provveduto a

- **verificare i dati trasmessi dal gestore** relativamente alla coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- **rispetto della metodologia** prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale;
- **verificare il rispetto degli equilibri economico-finanziario del gestore** e adottare eventuali integrazioni e/o modifiche dei dati (concordandole e motivandole col gestore stesso);
- **determinare i parametri e i coefficienti** di propria competenza;

al fine di predisporre il presente PEF per il quadriennio 2024-2026.

Di seguito si evidenziano le valutazioni e le scelte operate dall'Ente Territorialmente Competente nell'elaborazione del **PEF finale**.

Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Nella tabella sottostante si dà atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2024, 2025, 2026), e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max a}$) ammesse dalla

	2022	2023	2024	2025
r_{pi_a}	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
X_a	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
QL_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PG_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Non si evidenzia pertanto il superamento del limite previsto da ARERA alla crescita delle entrate tariffarie per le annualità 2022-2025.

Il rispetto di tali limiti **non** rende necessario presentare Istanza all'Autorità.

Di seguito si chiariscono le motivazioni che hanno determinato la scelta dei singoli coefficienti utilizzati per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il quadriennio 2022-2025.

Coefficiente di recupero di produttività

Tale coefficiente deve essere scelto all'interno di uno dei range previsti dalla tabella sottostante attraverso opportune valutazioni relative a

- risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020),
- risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata (γ_{1_a}) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo (γ_{2_a}) rispetto agli obiettivi comunitari.

QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI

	<i>Coeff > Benchmark</i>	<i>Coeff ≤ Benchmark</i>
LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a > 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

L'Ente Territorialmente competente sceglie i propri valori di QL_a e PG_a all'interno dei range previsti dall'Autorità nei quadranti dello schema sottostante:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%	
	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%	

Tali range sono strettamente legati alla pianificazione, o meno, di attività volte ad incidere sulla qualità e sul perimetro del servizio per il prossimo quadriennio, riassunti nella tabella sottostante:

	2023	2024	2025	2026
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	NO	NO	NO
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	NO	NO	NO

La pianificazione quadriennale suesposta ha determinato i valori specifici assegnati a ciascun coefficiente QL_a e PG_a:

	2023	2024	2025	2026
QL _a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PG _a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Valorizzazione dei fattori di sharing

L'Autorità sulla base dei livelli di soddisfazione definisce i seguenti range tra i quali scegliere i valori:

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

L'Ente Territorialmente Competenze, pertanto, alla luce delle valutazioni di rispetto degli obiettivi e di efficacia del riutilizzo e riciclo ha scelto i seguenti valori:

	2023	2024	2025	2026
γ_1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
γ_2	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14

Valutazione in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente a seguito delle verifiche compiute accerta la **sussistenza** dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato A e pertanto **non ritiene** necessario intervenire per rimodulare le entrate tariffarie negli anni del quadriennio con **nessuna** delle facoltà concesse dall'Autorità:

- ✓ Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo;
- ✓ Rimodulazione dei conguagli;
- ✓ Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale;
- ✓ Superamento del limite mediante presentazione di Istanza.

Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente **non reputa** necessario avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di rettificare delle componenti di costo al fine di rispettare il limite dei costi massimi ammissibili.

Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente **non evidenziando** la sussistenza di situazioni di squilibrio economico e finanziario, **non ritiene** necessario (per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti) il superamento del limite annuale di crescita

Annotazioni

Si precisa che nel presente PEF pluriennale non sono stati inseriti costi per attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al comma 6.4 del MTR-2.

